

Regolamento dell'Università di Napoli "L'Orientale" in materia di accesso aperto (*open access*) alla letteratura scientifica

Emanato con D.R. n. 555 del 15/07/2016 – prot. n. 12570 (affisso all'Albo prot. n. 12642 del 18/07/2016 Rep. n. 218);

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. L'Università ottempera a quanto stabilito all'art. 2, comma 11, del proprio Statuto, nel quale si afferma che: "L'Orientale fa propri i principi dell'Accesso pieno e aperto (*Open access*) alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale".
2. Il principio dell'Accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la sua trasparenza verso la cittadinanza, ad agevolare l'uso dei contributi scientifici per fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.
3. Il presente Regolamento applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012, nella quale, tra l'altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.
4. Le Linee di indirizzo di Ateneo danno infine attuazione all'art. 4, comma 2, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013), che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che disciplina l'Accesso aperto agli articoli scientifici.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a. per "Università" o "Ateneo" l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
 - b. per "Autore" un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo o a tempo determinato, un docente a contratto, un assegnista, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore o coautore assieme a uno o più soggetti esterni all'Università di un Contributo della letteratura scientifica;
 - c. per "Contributo della letteratura scientifica", "Contributo" o "Opera" qualsiasi testo comprensivo dei dati quali immagini, video, tabelle, disegni e formule che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione di Contributo comprende, a titolo esemplificativo, articoli di riviste scientifiche, contributi in Atti di convegno, monografie, capitoli di libri, tesi di dottorato;
 - d. per "Accesso aperto", la pubblicazione di un Contributo della letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale, a tutti gli utilizzatori,

- della facoltà di consultare il contributo, di distribuirlo, di trasmetterlo, mostrarlo pubblicamente, riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale, nonché della facoltà di produrre e distribuire i lavori da esso derivati a condizione che ne sia correttamente attribuita la paternità intellettuale;
- e. per “Versione digitale editoriale”, la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica così come pubblicata dall’editore;
 - f. per “Versione digitale finale referata”, (*post-print*) la versione digitale definitiva accettata dall’editore, che integra le correzioni e i risultati del processo di referaggio ma è priva di loghi, marchi o impaginazione (*layout*) del medesimo editore;
 - g. per “Versione digitale iniziale” (*pre-print*), la prima versione digitale inviata all’editore e ai revisori, che non include le correzioni e i risultati del processo di referaggio;
 - h. per “Metadati”, le informazioni di carattere descrittivo (informazioni bibliografiche), semantico e gestionale relative a un Contributo della letteratura scientifica;
 - i. per “Anagrafe della ricerca”, l’archiviazione digitale dei metadati e dei prodotti della ricerca dell’Università, che alimenta automaticamente le banche dati del MIUR;
 - j. per “Archivio istituzionale ad accesso aperto” o “Archivio”, l’Archivio digitale istituzionale di Ateneo (UNO-RA), interoperabile secondo i protocolli internazionali e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione ad accesso aperto dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati;
 - k. per “Pubblicazione ad accesso aperto” un Contributo della letteratura scientifica pubblicato originariamente in una rivista o in altra sede editoriale, quale una collana di libri, ad Accesso aperto;
 - l. per “casa editrice dell’Ateneo” l’editrice per le Pubblicazioni ad accesso aperto di riviste elettroniche, volumi miscelanei, monografie, collane e dati della ricerca che potranno sempre essere utilizzati ad accesso aperto sull’Archivio istituzionale.

Art. 3 – Attuazione dell’Accesso aperto

1. L’Ateneo si propone di favorire l’Accesso aperto ai Contributi della ricerca scientifica, promuovendo sia la loro diffusione attraverso l’Archivio UNO-RA, sia la loro originaria pubblicazione ad Accesso aperto tramite il servizio editoriale dell’Ateneo.
2. L’Università, tramite il lavoro coordinato dei Dipartimenti, dell’Ufficio per la ricerca scientifica, della Struttura informatica e del Sistema bibliotecario di Ateneo eventualmente anche tramite la nomina di apposite commissioni, adotta e promuove le necessarie strategie e azioni per
 - a. controllare e verificare periodicamente il corretto inserimento dei metadati e dei Contributi nell’Archivio istituzionale;
 - b. assicurare che la diffusione dei Contributi avvenga nel rispetto della paternità autoriale delle opere e dei criteri di valutazione della ricerca adottati dalle università italiane, dai competenti Ministeri e dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - c. promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione sull’accesso aperto;
 - d. aggiornare il presente regolamento.

Art. 4 – L’Archivio istituzionale ad accesso aperto UNO-RA

1. L’Archivio istituzionale ad accesso aperto UNO-RA opera attraverso IRIS (*Institutional Research Information System*, il nuovo sistema elaborato dal CINECA per la gestione delle informazioni della ricerca), ed è il portale pubblico della ricerca di Ateneo, il luogo ufficiale di

raccolta e di disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica elaborati dagli Autori nell'ambito della loro attività istituzionale. L'Archivio UNO-RA rappresenta, pertanto, una vetrina della produzione scientifica dell'Università.

2. L'Archivio:
 - a. risponde alle migliori pratiche e agli standard internazionali relativi all'Accesso aperto e alla preservazione nel lungo periodo dei contributi; in particolare, risponde allo standard per l'interoperabilità degli archivi ad accesso aperto (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting* - OAI PMH);
 - b. è dotato di funzionalità avanzate per la registrazione, la certificazione, la diffusione e la conservazione nel tempo dei contributi e tramite IRIS è interoperabile con le banche dati ministeriali e delle altre agenzie di riferimento;
 - c. è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

Art. 5 – Deposito e pubblicazione nell'Archivio UNO-RA

1. L'Autore, al momento della pubblicazione,
 - a) è tenuto a inserire nell'Archivio UNO-RA
 - i metadati e le altre informazioni richieste, utili al reperimento, all'accesso e alla citazione del Contributo;
 - la copia digitale del prodotto nella versione utile alla valutazione interna e nazionale, che resterà ad accesso riservato;
 - b) può depositare
 - la copia digitale del prodotto per la diffusione in accesso aperto, che verrà messa a disposizione del pubblico senza finalità di lucro. In base alle norme fissate dall'editore, l'Autore procede al deposito nell'Archivio UNO-RA della versione digitale editoriale del Contributo così come pubblicata dall'editore, o della versione digitale finale referata (*post-print*) completa di tutti i metadati di base ma priva di loghi, marchi o impaginazione (*layout*) dell'editore, o della versione digitale iniziale (*pre-print*).
2. Si può derogare a quanto stabilito nel punto b) nei casi di
 - rifiuto dell'editore e vincoli contrattuali;
 - rifiuto documentato di uno dei coautori se estraneo all'Ateneo;
 - motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
 - motivi di privacy o presenza di dati sensibili.
3. Per i Contributi depositati ad Accesso aperto nell'Archivio UNO-RA l'Università chiede la concessione a sé medesima di una licenza irrevocabile e non esclusiva di riprodurre, distribuire e comunicare al pubblico ad accesso aperto e libero l'opera depositata, secondo quanto precisato nella *Licenza di deposito* nell'archivio UNO-RA dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale".
4. I metadati sono sempre ad Accesso aperto.

Art. 6 – Tesi di dottorato

1. Le tesi di dottorato sono pubblicate in Accesso aperto nell'Archivio UNO-RA, alla chiusura della carriera o al massimo entro trentasei mesi dalla discussione, nei casi e secondo le modalità previste dalle *Procedure di deposito della tesi di dottorato* dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e in attuazione delle *Linee guida della CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti*.

Art. 7 – Gestione dei diritti di autore

1. È garantito il rispetto del diritto d'autore; l'Autore, al momento del deposito, per poter pubblicare il Contributo in Accesso aperto, deve essere titolare del diritto di comunicazione al pubblico e non deve aver ceduto contrattualmente a terzi (editori o altri) i diritti economici in via esclusiva.
2. Qualora l'Autore abbia ceduto a terzi in esclusiva i diritti di sfruttamento economico del Contributo per una durata non superiore a diciotto mesi, se si tratta di articoli su rivista, e non superiore a tre anni, se si tratta di libri, sarà ugualmente possibile depositare il contributo nell'Archivio UNO-RA, prevedendo un periodo di embargo, durante il quale il testo completo non sarà visualizzabile, né scaricabile, ma sarà possibile consultarne i metadati.

Art. 8 – L'Archivio UNO-RA e la valutazione della ricerca

1. L'Archivio UNO-RA in quanto strumento dell'Anagrafe della ricerca contribuisce a monitorare l'andamento della produzione scientifica dell'Ateneo ai fini della sua valutazione. Per gli esercizi di valutazione interna ed esterna, l'Università prende in considerazione solo ed esclusivamente i Contributi depositati nell'Archivio UNO-RA, comprendenti metadati e copia digitale, siano essi ad Accesso aperto o ad Accesso chiuso.

Art. 9 – Casa editrice dell'Ateneo

1. La casa editrice dell'Ateneo provvede alla pubblicazione di riviste, volumi miscelanei, monografie, collane e dati della ricerca che potranno essere pubblicate in formato elettronico su piattaforme dell'Ateneo.
2. Nell'Archivio istituzionale UNO-RA l'Autore inserirà sempre la versione digitale editoriale dei Contributi pubblicati nelle riviste, nei volumi e nelle collane della casa editrice dell'Ateneo.
3. Tutti i Contributi pubblicati con marchio editoriale di Ateneo sono conformi ai criteri di scientificità definiti dal Consiglio Universitario Nazionale e dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca:
 - i risultati presentati hanno carattere di originalità;
 - i risultati sono presentati in una forma atta alla verifica e/o al riuso in attività di ricerca;
 - la sede editoriale (rivista, volume miscelaneo, collana, monografia, sito web) assicura sistematicamente l'esistenza di una peer review esterna che presenti carattere di terzietà.
4. Le opere pubblicate in Accesso aperto con la casa editrice dell'Ateneo sono regolate da licenze d'uso che garantiscono il pieno riconoscimento del diritto d'autore e la sua corretta attribuzione. Tutti i Contributi in formato elettronico, pubblicati sulle piattaforme dell'Ateneo, sono disponibili in accesso gratuito, immediato e completo nella versione editoriale; sono quindi scaricabili, duplicabili, condivisibili, citabili, linkabili, indicizzabili, conservabili e stampabili, purché sia sempre correttamente attribuita la paternità intellettuale.
5. Per il deposito legale e la conservazione nel lungo periodo delle Pubblicazioni elettroniche ad Accesso aperto l'Ateneo provvederà ad assicurare un accordo con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che attraverso la piattaforma *Magazzini Digitali*, realizzata insieme alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Venezia Marciana, assicura il deposito legale telematico e la

conservazione permanente dei documenti elettronici pubblicati in Italia e diffusi tramite rete informatica.

Art.10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Ateneo.